

Spett.li Clienti

Oggetto: **Scheda approfondimento – Congedo obbligatorio e parentale del padre**

Con la presente circolare di studio, vi forniamo un approfondimento in merito alle disposizioni vigenti sul *congedo obbligatorio* e il *congedo parentale* per i padri/lavoratori dipendenti.

Il nostro obiettivo è quello di aiutarvi a comprendere nel dettaglio le opportunità offerte da entrambi i congedi chiarendo le modalità di fruizione, la durata, l'indennità spettante e le procedure di richiesta. È fondamentale sottolineare che entrambi i congedi sono **diritti** garantiti ai lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto, sia esso a **tempo determinato** o **indeterminato**.

Di seguito riportiamo una tabella con i principali aspetti da considerare per ciascuno dei due congedi:

	CONGEDO DI PATERNITÀ <u>OBBLIGATORIO</u>	CONGEDO PARENTALE <u>FACOLTATIVO</u> PER I PADRI
<i>Cosa è</i>	Il congedo di paternità obbligatorio è stato confermato anche per il 2024 e si tratta di un diritto riconosciuto ai padri lavoratori dipendenti, regolato dal D. Lgs. n. 151/2001 e successive modifiche.	Il congedo parentale permette ai padri lavoratori di astenersi dal lavoro per occuparsi del proprio figlio nei primi anni di vita. Di seguito le caratteristiche principali del congedo parentale per il 2024
<i>Durata</i>	Il congedo di paternità obbligatorio ha una durata di 10 giorni lavorativi, da fruire entro i primi 5 mesi di vita del figlio.	Il padre lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di congedo parentale per un massimo di 10 mesi complessivi, che può arrivare a 11 mesi qualora il padre



	<p>Questo congedo è obbligatorio per legge, al fine di garantire la presenza del padre in un momento fondamentale della vita familiare.</p>	<p>utilizzi almeno 3 mesi di congedo parentale non continuativi.</p> <p>La madre e il padre possono usufruire del congedo in maniera indipendente l'uno dall'altro. Il totale dei mesi utilizzabili dai due genitori non può comunque superare i 10/11 mesi combinati.</p> <p>Il congedo può essere utilizzato fino al dodicesimo anno di vita del bambino.</p>
<p>Indennità economica e a carico di chi è</p>	<p>Durante il periodo di congedo obbligatorio, il lavoratore ha diritto a un'indennità pari al 100% della retribuzione.</p> <p>L'indennità è interamente a carico dell'INPS, che anticipa l'importo attraverso il datore di lavoro, il quale successivamente recupera le somme anticipate tramite conguaglio nei confronti dell'INPS.</p>	<p>Nei primi 9 mesi complessivi di fruizione (sia del padre che della madre), spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione.</p> <p>L'indennità è interamente a carico dell'INPS, ma, come per il congedo obbligatorio, viene anticipata dal datore di lavoro che poi recupera le somme attraverso il meccanismo del conguaglio INPS.</p> <p>Dopo i primi 9 mesi, non è prevista alcuna indennità, salvo che il reddito del lavoratore sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico. In tale caso, l'indennità è ancora a carico dell'INPS.</p>
<p>Modalità di fruizione</p>	<p>Il congedo può essere fruito anche in maniera non continuativa, ma deve</p>	<p>Il congedo può essere fruito su base giornaliera o oraria, anche in modalità</p>

	essere comunque utilizzato entro il limite temporale di 5 mesi dalla nascita del figlio.	frazionata. In questo caso, è necessaria la presentazione di una domanda all'INPS e la comunicazione al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni (2 giorni per la fruizione giornaliera).
<i>Richiesta e comunicazione al datore di lavoro:</i>	Non è necessaria la presentazione di una domanda all'INPS. Tuttavia, il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro l'intenzione di fruire del congedo con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data presunta del parto o all'inizio del congedo.	Il congedo parentale, al contrario, deve essere richiesto tramite il portale INPS o tramite patronati e consulenti del lavoro. La domanda va presentata con almeno 5 giorni di preavviso.

Lo scopo della presente circolare è informarvi sull'esistenza e sulle caratteristiche di questi principali di questi congedi.

Restiamo come sempre a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento.

Cordiali saluti,

Palermo 05.09.2024

Studio Valenti